

Gli ammortizzatori sociali per i lavoratori autonomi con il COVID-2019

Nota a cura della Vice Presidente Deputati PD – On. Chiara Gribaudo

Il tema della necessità di un ammortizzatore sociale per il lavoro autonomo, sia a carattere imprenditoriale che non imprenditoriale, è stato poco dibattuto nel nostro Paese fino agli anni più recenti, nonostante la forte crescita dei lavoratori “atipici” e con partita IVA (oggi circa 5 milioni, dei quali 2 milioni di professionisti).

L’ articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha introdotto il primo ammortizzatore sociale per i lavoratori atipici, il sussidio di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetta DIS-COLL), estesa successivamente dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 ad assegnisti e dottorandi di ricerca. Questo sussidio, costruito in maniera simile alla NASPI, ha la durata di sei mesi dalla fine del rapporto di lavoro. Anche per questi lavoratori dovrebbe essere consentita una forma di cassa integrazione, per tutta la durata dell’emergenza.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, varie casse professionali chiedono da tempo di poter garantire prestazioni di welfare ai propri iscritti, ivi includendo sussidi di sostegno al reddito nei casi di calo delle entrate indipendenti dalla propria volontà. Su questo esiste in Parlamento la proposta di legge 1598, ma emendamenti su questo tema sono stati presentati in passato da diversi gruppi parlamentari. In questo momento, dare questa possibilità alle casse di ordini e collegi, in aggiunta ai sussidi del governo, costituirebbe un’importante risposta per milioni di professionisti. Queste indennità non dovrebbero costituire reddito.

Nel corso del 2019, a causa del crollo del Ponte Morandi, è stata concessa un’indennità “una tantum” pari a 15.000 euro, in favore dei lavoratori autonomi, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che a causa del crollo del Ponte Morandi abbiamo dovuto sospendere l’attività per 4 giorni lavorativi anche non consecutivi.

In questo tracciato di attività e proposte legislative, entra a pieno titolo la sentenza n. C 442/16/2017 della Corte di Giustizia UE, che ha stabilito come anche i lavoratori autonomi possono godere dell’indennità prevista per le persone in cerca di occupazione. La motivazione si fonda sul fatto che una persona che cessa l’attività di lavoro autonomo a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà, avendo esercitato tale attività per oltre un anno, mantiene lo status di lavoratore autonomo e, analogamente a quanto avviene per i lavoratori dipendenti che perdono l’occupazione involontariamente dopo aver svolto il proprio lavoro per un anno, possono beneficiare della tutela offerta dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38/CE relativa alla corresponsione dell’indennità per le persone in cerca di occupazione. Significativo dovrebbe essere ritenuto che il lavoratore interessato, fosse rimasto senza lavoro proprio durante la lunga crisi economica che ha attraversato l’Europa a partire dal 2008. Si rafforzerebbe, a tal riguardo, anche l’idea di un’assicurazione universale contro la disoccupazione di livello europeo, che l’emergenza odierna dovrebbe accelerare.

Sarebbe quindi auspicabile, nel corso della crisi economica dovuta alla diffusione del COVID-2019, proseguire nella rotta tracciata dal Jobs Act, dal Jobs Act autonomi, dalla Corte di Giustizia Europea e dagli interventi legislativi in occasione dell’emergenza ligure, stabilendo per tutti i lavoratori autonomi e atipici, di qualsiasi natura, un provvedimento che abbia la funzione di una “cassa integrazione” per tutta la durata dell’emergenza da Coronavirus. Dovrebbero essere ricompresi anche qui lavoratori dalla difficile classificazione, come i lavoratori dello spettacolo e della conoscenza, il mondo dello sport. Anche la

sospensione delle rate dei mutui e delle scadenze fiscali e previdenziali, come avvenuto nei casi di emergenza da terremoto, sarebbe necessaria a non determinare la chiusura e il fallimento di un numero imprecisato di partite IVA.

Nel caso in cui si volesse utilizzare un parametro di confronto temporale per stabilire il diritto o meno dei lavoratori autonomi a ricevere un sostegno, si dovrà considerare che il periodo di crisi dovuto all'emergenza, per alcuni ha avuto effetti immediati fin dalla seconda metà di febbraio, ad esempio per il settore alberghiero; per altri sta avendo effetti deleteri in particolare nel mese di marzo, come per gli esercizi commerciali; per altri ancora, in particolare nel settore dei servizi alle imprese, avrà ripercussioni meno evidenti in prima battuta ma pesantissime nell'arco di tutto l'anno. Per cui, il confronto nel calo del fatturato con l'anno precedente dovrà essere consentito lungo un asse temporale che parta dalla prima emergenza di febbraio fino alla futura conclusione definitiva dell'emergenza, presumibilmente a fine 2020.

A tutti i lavoratori autonomi impossibilitati a svolgere la propria attività a causa della chiusura delle scuole, e dunque per esigenze contingenti di cura della prole, dovrebbe essere garantito un congedo parentale per tutta la durata dell'emergenza.